REGOLAMENTO (CEE) N. 1703/76 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1976

che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [2];

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 335/76 [5], è previsto che, qualora le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il loro importo sia modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza riprodotti nell'allegato;

considerando che la qualità dei semi di colza, di ravizzone e di girasole consegnate dai principali paesi terzi produttori presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza validi attualmente per i semi in provenienza da tali paesi; che è opportuno fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (UC/100 kg)	Importo da aggiungere al prezzo (UC/100 kg)
A. Semi di colza e di ravizzone		
provenienti dal Canadà	0,068	
provenienti dalla Svezia	0,422	
provenienti dalla Polonia	0,617	
B. Semi di girasole	0,140	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(5) GU n. L 42 del 18. 2. 1976, pag. 7.